

Parcheeggi a pagamento: responsabilità gestore - furto veicolo

ORGANO EMITTENTE

Corte di cassazione - sentenza n. 22807 del 28/10/2014

RIFERIMENTI NORMATIVI

decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 7

MASSIMA

Al contratto atipico di posteggio si applicano le norme relative al deposito e in caso di furto del veicolo il depositario è esente da responsabilità se:

- dimostra di avere custodito il mezzo con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 CC);
- fornisce altresì la prova (secondo la norma generale di cui all'art. 1218 CC in materia di responsabilità del debitore) che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile.

È stata affermata la responsabilità del gestore del garage che ha riconsegnato l'auto senza verificare con la dovuta diligenza l'autenticità del tagliando esibito dal terzo che si era presentato a ritirare il mezzo.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. CIVILE III - 28 OTTOBRE 2014, N. 22807

Presidente: Amatucci - Relatore: Sestini - Parti: Società XXX - Impresa assicuratrice JJJ, A. A.

CONTINUA

Testo integrale della sentenza

NOTE Al contratto atipico di posteggio si applicano le norme relative al deposito e in caso di furto del veicolo il depositario è esente da responsabilità se:

- dimostra di avere custodito il mezzo con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 CC);
- fornisce altresì la prova (secondo la norma generale di cui all'art. 1218 CC in materia di responsabilità del debitore) che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile.